



N. 46/2024

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT FRONT-END (ASIC FE) PER LEM-X” finanziato nell’ambito della proposta progettuale "IR0000038 – dal titolo “ EARTH-MOON-MARS”, Codice Unico di Progetto: C53C22000870006 presentata a seguito dell’Avviso Pubblico" del 28 dicembre 2021, numero 3264, e ammessa a finanziamento nell’ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - PNRR"

CODICE PROCEDURA: EMM-INAF-B-0003

CIG A01D2F592B

CUP C53C22000870006

TRA

Istituto Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF, con sede legale in Roma, Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma Codice Fiscale numero 97220210583e Partita I.V.A. numero 06895721006 nella persona di Dottore Marco Feroci, nella sua qualità di Direttore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) da una parte,

E

Il Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, con sede in Milano (MI), Piazza Leonardo Da Vinci 32, Codice Fiscale 80057930150, Partita IVA n. 04376620151, nella persona del Prof. Sergio Matteo Savaresi, nato a Manerbio il 21/9/1968, Codice Fiscale SVRSGM68P21E884Y, domiciliata per la carica presso la sede legale della predetta Istituzione, in qualità di Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, dall’altra parte

PREMESSO

- che a seguito di procedura negoziata senza bando svolta ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, 49 e 50 e dello "Allegato II.1" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici", approvata con Determina del 20/10/2023 numero 389 Protocollo 2874, è stato affidato al **Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria** l’appalto per il servizio di Progettazione dell’Application Specific Integrated Circuit Front-End (ASIC FE) per LEM-X;
- che il **Politecnico di Milano** risulta in regola con i requisiti previsti dalla legge, e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del presente contratto;
- che il **Politecnico di Milano** sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- che il **Politecnico di Milano** ha prestato garanzia fideiussoria definitiva di € 20.790,00 (Euro ventimilasettecentonovanta/00), mediante Garanzia Fideiussoria Definitiva] numero FDI 289907/24, emessa dalla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. - con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 16, Codice Fiscale e Partita IVA 00053810149 il 10 gennaio 2024;
- che il **Politecnico di Milano** ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e

sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese;
- che lo Istituto, per mezzo della Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota numero del **PR_MIUTG_Ingresso_0371258_20231128**, ha inoltrato la richiesta di informazioni prescritta dall'art. 91 del D.lgs. numero 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica del **Politecnico di Milano** ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto e dalla documentazione relativa al presente affidamento;
- b) dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dai relativi allegati;
- c) dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
- d) dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora vigenti;
- e) dal "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, successivamente modificato con Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;
- f) dalle norme in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità di Stato;
- g) dal Codice Civile;
- h) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) dal Regolamento UE numero 679/2016 e dal D.lgs. numero 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- j) dalla Legge 14 Giugno 2019, numero 55 di conversione del D.L. numero 32/2019;
- k) dalla Legge 11 Settembre 2020, numero 120 di conversione del D.L. numero 76/2020;
- l) dalla Legge 29 Luglio numero 108/2021 di conversione del D. L. 77/2021;
- m) dal Decreto-Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113;
- n) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 7 marzo 2018, numero 49;
- o) dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, numero 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 numero 25;
- p) dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 numero UE 2021/241;

- q)** dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che è stato ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento innanzi richiamato, definitivamente approvato dal Consiglio Europeo "Economia e Finanza" con la Delibera del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio Europeo con la nota del 14 luglio 2021, numero di protocollo LT161/21;;
- r)** dal Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) numero 1296/2013, numero 1301/2013, numero 1303/2013, numero 1304/2013, numero 1309/2013, numero 1316/2013, numero 223/2014, numero 283/2014 e la decisione numero 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) numero 966/2012;
- s)** dal Decreto Legge 6 maggio 2021, numero 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, numero 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- t)** dalla Legge 16 gennaio 2003, numero 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- u)** dalla Delibera del Comitato Interministeriale per l'Economia (CIPE) numero 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Identificativo di Progetto (CUP);
- v)** dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e corrispondenti *milestone* e *target*;
- w)** dall'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, numero 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- x)** dall'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2020, numero 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- y)** dalla Circolare del 10 febbraio 2022, numero 9, emanata dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze", con la quale sono state definite e trasmesse le "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e di controllo delle Amministrazioni Centrali titolari di interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- z)** dalla Circolare del 21 giugno 2022, numero 27, emanata dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze", che disciplina il "Monitoraggio delle Misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- aa)** dalla Circolare dell'11 agosto 2022, numero 30, emanata dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze", che definisce le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei Soggetti Attuatori";
- bb)** dalla Circolare del 13 ottobre 2022, numero 33, emanata dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze", con la quale è stata aggiornata la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto DNSH)";
- cc)** dall'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

dd) dai principi trasversali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

ee) Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ff) dalle restanti disposizioni normative e regolamentari, applicabili in materia di appalti pubblici e da tutte le disposizioni normative e regolamentari e le circolari adottate in materia di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è il Servizio di Progettazione dell'Application Specific Integrated Circuit Front-End (ASIC FE) per LEM-X per le esigenze del Progetto dal titolo "Earth-Moon-Mars" in favore dello Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, come meglio specificato nel capitolato tecnico, da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel Capitolato Tecnico e gli altri documenti tecnici. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliari dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti tecnici.

Art. 4 - Termini di consegna

Le prestazioni, indicate al precedente articolo, dovranno essere consegnate secondo i tempi e le modalità indicate nella documentazione relativa all’affidamento di cui alle premesse e dal presente contratto.

Il **Politecnico di Milano** dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini:

- Kick-off Meeting: Entro 7 giorni dalla stipula del Contratto
- Consegna ASIC FE Design Report (DEL 1, versione preliminare): Maggio 2024;
- ASIC FE Design Report (DEL 1, versione finale): Febbraio 2025;
- Supporto post Delivery: da Febbraio 2025 al termine delle attività:
 - ASIC FE Test Plan (DEL 2)
 - ASIC FE Test Report (DEL 3)
 - ASIC FE User Manual (DEL 4)
- Termine attività: Giugno 2025

La durata del contratto è 20 mesi a partire dalla data dell’ultima firma: 13 mesi + 7 mesi il **Politecnico di Milano** dovrà garantire il supporto alla SA alle attività di “Integrazione degli ASIC FE nel Detector Assembly”

Eventuali proroghe, che potranno essere concordate per iscritto tra le parti, non comporteranno ulteriori oneri per la SA né penali per Il Politecnico di Milano.

Art. 5 – Corrispettivo

L'INAF – IAPS corrisponderà al **Politecnico di Milano** l'importo di € 207.900,00 (Euro duecentosette milanovecento/00). L’IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall’art. 17 ter del d.P.R. numero 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo complessivo a carico dello INAF - IAPS è quindi pari a € 253.638,00 (Euro duecentocinquantaquattremilaseicentotrentotto/00). Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell’appalto oggetto del presente

Contratto.

Art. 6 - Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% in base all'art.664 C.C rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

Art. 7 - Obblighi a carico del Politecnico di Milano

Il **Politecnico di Milano** si obbliga:

- a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti relativi al presente affidamento;
- b. eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate;
- c. adottare strumenti di contabilità e rendicontazione coerenti con la normativa vigente in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per consentire all'amministrazione la verifica degli adempimenti di legge;
- d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a INAF di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto;
- e. manlevare e tenere indenne INAF per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto;
- f. per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INAF
- g. all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, il **Politecnico di Milano** si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. numero 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- h. a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INAF, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INAF. Il **Politecnico di Milano** dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del predetto Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- i. Con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente contratto, al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferimento di incarichi correlati alle attività oggetto del presente contratto ad ex dipendenti della stazione appaltante pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
- j. ad eseguire l'appalto nel rispetto del principio "non arrecare danno significativo agli obiettivi

ambientali” con valutazione di conformità degli interventi al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e secondo quanto definito nella Circolare MEF Circolare MEF 13 ottobre 2022, numero 33 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (Cd. DNSH) allegata.

k. conservare e produrre, anche su richiesta dell’autorità competente, tutta la documentazione di monitoraggio e rendicontazione, ivi inclusi i certificati di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni rese, per ogni adempimento anche ai fini del finanziamento di cui beneficia l’appalto.

l. nel rispetto delle priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volte a garantire pari opportunità generazionali, di genere, e territoriali, a rispettare gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal D.L. 77/2021 convertito con L. numero 108/2021 “*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”

m. Di assicurare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione del contratto, ove per l’esecuzione del contratto medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità, una quota pari:

almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all’occupazione giovanile;

almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all’occupazione femminile.

A tal fine, il **Politecnico di Milano** dovrà produrre, su richiesta, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l’applicazione della penale di cui al successivo articolo “Penali”, fatta salva la possibilità di deroga;

Art. 8 - Sostenibilità energetica ed ambientale

Il **Politecnico di Milano** si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 9 - Modalità di esecuzione

Le condizioni e le modalità di esecuzione dell’appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti relativi al presente affidamento, accettati dal **Politecnico di Milano**, che si impegna formalmente ad eseguire l’appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

L’erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Il **Politecnico di Milano** si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Art. 10 - Subappalto

Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dal **Politecnico di Milano** la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso.

Art. 11 - Cessione del Contratto

È fatto divieto al **Politecnico di Milano** di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 12 - Penali

Nel caso di inadempienze o di ritardi nell’esecuzione del presente Contratto, inclusa la violazione degli obblighi inerenti alla promozione di parità di genere e generazionale di cui agli articoli 47 comma 3, 3-bis e 4 del D.L. 77/2021, il **Politecnico di Milano** sarà tenuto al pagamento di una penale pari a 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardata consegna o inadempimento rispetto al termine indicato nella diffida, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del medesimo

importo. Vista la complessità delle prestazioni richiesta, eventuali proroghe, che potranno essere concordate per iscritto tra le parti, non comporteranno ulteriori oneri per la SA né penali per Il Politecnico di Milano.

L'applicazione delle penali non preclude all'INAF il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere l'importo della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 13 - Garanzia definitiva

Il **Politecnico di Milano** ha presentato garanzia definitiva come in premessa, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Il **Politecnico di Milano** si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INAF se ne dovesse avvalere, entro il termine di 45(quarantacinque) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 - Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo di cui all'art. 5 che precede comma sarà erogato dalla INAF con le seguenti modalità:

1. € 41.580,00 quale anticipazione sul valore del contratto del 20%, da erogarsi entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
2. € 62.370,00 alla Riunione di Avanzamento 1, prevista per maggio 2024;
3. € 83.160,00 alla Riunione di Avanzamento 2, prevista per febbraio 2025;
4. € 20.790,00 oltre IVA come per legge al termine delle attività previsto per giugno 2025;

Vista la complessità delle prestazioni, il cronoprogramma definito è indicativo. Le attività potranno essere rimodulate tra le parti secondo le esigenze del Progetto LEM-X.

Eventuali proroghe, che potranno essere concordate per iscritto tra le parti, non comporteranno ulteriori oneri per la SA né penali per l'Affidatario.

La verifica della conformità delle prestazioni rese sarà effettuata a cura del Direttore dell'Esecuzione, indicato al successivo articolo 20, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei report di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono.

Qualora tali verifiche diano esito positivo, il **POLITECNICO DI MILANO** sarà autorizzato per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo certificato di pagamento, ad emettere le fatture in formato elettronico, fatta eccezione per la fattura relativa all'anticipo che potrà essere emessa a seguito della stipula del presente contratto. L'INAF provvederà al pagamento del corrispettivo, dietro il previo invio di regolare fattura da parte del **Politecnico di Milano**. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU): **K9NBBG** e riportando nel Campo Esigibilità IVA la lettera "S".

Le somme suddette saranno versate sul conto corrente, intestato a Politecnico di Milano, dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010: Banca d'Italia n. 0038075.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;
- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

Ai sensi della legge numero 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il **Politecnico di Milano**

si obbliga, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG numero **A01D2F592B** e CUP numero **C53C22000870006**, pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva del **Politecnico di Milano** nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. numero 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di INAF. Il **Politecnico di Milano** si impegna a comunicare tempestivamente all'INAF le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INAF in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 15 - Risoluzione e recesso

L'INAF si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

- a)** reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al **Politecnico di Milano**, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b)** qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. numero 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subcontraenti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c)** per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INAF al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria. L'INAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'INAF si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al **Politecnico di Milano** mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso al **Politecnico di Milano**, spetterà il corrispettivo nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge. (Art. 123 36/2023)

Art. 16 - Foro competente

Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 17 - Spese contrattuali

Sono a carico del **Politecnico di Milano** tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INAF. Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. numero 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Esecuzione del Contratto

La funzione di Responsabile Unico di Progetto è affidata al Dott. Ettore Del Monte dipendente dell'INAF presso lo IAPS.

La funzione della Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione del contratto è affidata ai Dottori: Ettore del Monte, Yuri Evangelista dipendenti dell'INAF presso lo IAPS.

La funzione di Verifica di conformità finale è affidata al Dott. Ettore Del Monte dipendente dell'INAF presso lo IAPS.

Art. 19 - Monitoraggio

Il **Politecnico di Milano** si impegna a trasmettere la documentazione concordata sulle attività svolte e i dati relativi all'esecuzione procedurale della prestazione necessari al soggetto attuatore ai fini della rendicontazione.

Il **Politecnico di Milano** conserva la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile separata per l'utilizzo delle risorse Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a norma dell'art. 9 comma 4 del D.L. 77 del 2021.

Art. 20 - Informazione e Pubblicità

Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, le parti garantiscono adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea, dando visibilità all'origine del finanziamento:

- mostrando correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- garantendo il riconoscimento dell'origine dei fondi da parte dei destinatari finali;
- inserendo l'emblema dell'Unione Europea con lo stesso risalto e visibilità degli eventuali altri loghi
- utilizzando nei documenti il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"*

Art. 21 - Riservatezza

Ciascuna Parte ha l'obbligo di mantenere riservate le Informazioni Confidenziali comunicate dall'altra Parte; per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, Know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all'altra Parte, per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura "Confidenziale" e/o "Riservato" (di seguito, per brevità, indicate come "Informazioni Confidenziali"). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla parte ricevente entro 30 (trenta) giorni dalla loro rivelazione. Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte in esecuzione del presente contratto e finalizzate alla realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché a proteggere tali informazioni in conformità con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse. La Parte ricevente si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dalla realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, le Informazioni Confidenziali della Parte comunicante o comunque acquisite nell'esecuzione del presente contratto. In particolare, la Parte ricevente si impegna a:

1. mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali della Parte comunicante;
2. utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte comunicante esclusivamente per effettuare

- attività finalizzate alla realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto;
3. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali della Parte comunicante;
 4. non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali della Parte comunicante;
 5. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali della Parte comunicante all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente contratto.

Rimane inteso che la Parte ricevente, all'interno della propria organizzazione, dovrà utilizzare un livello di sicurezza nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali della Parte comunicante, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

La Parte Ricevente dovrà comunicare alla Parte Comunicante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui sia venuta a conoscenza. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente contratto non si applicano alle informazioni che:

- a. siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui sono state comunicate alla Parte ricevente;
 - b. diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte ricevente, per fatto non imputabile alla Parte ricevente medesima;
 - c. siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
 - d. siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.
6. Nel caso in cui una Parte sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall'Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, detta Parte dovrà immediatamente avvisare l'altra al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesta - dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.
 7. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per ulteriori 5 (cinque) anni successivamente al termine del contratto.
 8. Per ciò che concerne il Politecnico di Milano, il Prof. Giuseppe Bertuccio che assume il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali (di seguito, "Gestore delle Informazioni Confidenziali") e sottoscrive il presente contratto per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.
 9. Le Parti concordano che non potranno costituire Informazioni Confidenziali tutte le informazioni divulgate da Politecnico necessarie a INAF per l'utilizzo, la verifica e i test dell'Application Specific Integrated Circuit Front-End (ASIC FE), nonché tutti i Deliverables di progetto elencati all'art. 4 che precede.

Art. 22 – Pubblicazioni e Proprietà intellettuale

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente contratto, diversi da quelli coperti da riservatezza in base al precedente art. 19, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il **Politecnico di Milano** dovrà concedere alla Stazione Appaltante il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale di foreground, non esclusivo e privo di royalty, senza scopi commerciali.

Art. 23 - Trattamento dei Dati

Il **Politecnico di Milano** dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso

da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell'ambito e per le finalità dello stesso. Nell'esecuzione del presente contratto, il **Politecnico di Milano** e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE numero 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell'oggetto e delle finalità descritte per lo stesso.

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Viale del Parco Mellini n. 84, IT-00136, Roma (PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it, centralino +39 06.355339).

Titolare del Trattamento per il **Politecnico di Milano**, con sede in Milano (MI), Piazza Leonardo Da Vinci 32

Responsabile della protezione dei Dati: email: privacy@polimi.it

Art. 24 - Efficacia del contratto

Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per il **Politecnico di Milano** sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INAF solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

Per lo INAF-IAPS

Per il Politecnico di Milano

Dottore Marco Feroci

Prof. Sergio Matteo Savaresi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il **Politecnico di Milano** dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente contratto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Penali;
- Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti;
- Risoluzione e recesso;
- Foro competente.

Prof. Sergio Matteo Savaresi